




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1745

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 967)

N. 194 – 3 aprile 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1745

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 967)

N. 194 – 3 aprile 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-16 DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023.	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1745
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Mura (FdI)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (AS 967), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato un appunto con elementi informativi sui profili finanziari (seduta del 29 gennaio 2024): di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-16 dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

La finalità dell'Accordo è quella di incrementare i reciproci rapporti in ambito cinematografico, considerata l'efficacia delle coproduzioni cinematografiche nel facilitare l'interscambio e la collaborazione culturale tra i due Paesi nonché il beneficio che ricade sull'intero apparato industriale cinematografico di entrambi i Paesi.

La **relazione illustrativa** (AS 967) informa che il nuovo Accordo sostituisce l'Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 20 gennaio 1968, ad oggi efficace nei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Tale Accordo, seppure da reputarsi obsoleto, è da ritenersi a tutt'oggi valido per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale della *ex* Jugoslavia e con i quali non sono in vigore Accordi bilaterali in materia.

Analogamente l'**analisi tecnico-normativa** (AS 967) informa che il presente provvedimento incide implicitamente sull'efficacia dell'“Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia” firmato a Roma il 20 gennaio 1968. Tale Accordo, infatti, si ritiene a tutt'oggi in vigore per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale della *ex* Jugoslavia e con i quali non si è pervenuti alla stipula di specifici Accordi bilaterali in materia. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il citato Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia cessa di avere effetto nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia.

Si evidenzia che la ratifica del predetto Accordo del 1968 è avvenuta senza una preventiva legge di autorizzazione alla ratifica. L'ordine di esecuzione, invece, è stato disposto con DPR n. 1293 del 1972.

In materia di disposizioni finanziarie, l'articolo 3 stabilisce che:

- gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo sono valutati in euro 2.850 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025 (comma 1);
- agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 2);
- agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 3).

Per quanto riguarda le norme dell'Accordo rilevanti sotto il profilo finanziario, si evidenzia che esse sono le seguenti:

- articolo 2, ai cui sensi le coproduzioni cinematografiche, ritenute opere nazionali da ciascuna delle Parti, godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione nazionale, concessi a ciascun coproduttore dal proprio Paese.

Si rammenta che un'analogha clausola è recata dal vigente Accordo del 1968 con la Jugoslavia (sopra individuato, che sarà sostituito, per quanto concerne la Serbia, dall'Accordo ora in esame): l'articolo 1 del

Trattato di coproduzione cinematografica del 1968 prevede infatti che i lungometraggi in coproduzione beneficiano dei vantaggi risultanti dalle disposizioni di ciascuno dei due Paesi contraenti (paragrafo 1) e, per quanto riguarda i cortometraggi, rinviano le modalità di ammissione ai benefici a successive intese fra i Paesi (paragrafo 2);

- articolo 12 che prevede l'istituzione di una "Commissione Mista" quale organo consultivo di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone compiti e funzioni. In particolare, la norma dispone che la Commissione Mista si riunisce di norma una volta ogni due anni alternativamente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia o in un altro Paese scelto congiuntamente dalle autorità competenti. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le autorità competenti in particolare nel caso di modifiche significative intervenute nella normativa nazionale dell'una o dell'altra Parte in materia cinematografica o dell'audiovisivo o qualora le Parti incontrino difficoltà rilevanti ad applicare l'Accordo.

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto di ciascun articolo dell'Accordo e, fatta eccezione per l'articolo 12 (Commissione mista), afferma che da ciascuno di essi non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 12 che prevede l'istituzione di una Commissione Mista quale organo consultivo di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone compiti e funzioni, la relazione tecnica precisa che questo articolo prevede un onere a carico della finanza pubblica consistente nelle spese di missione della delegazione italiana per la partecipazione alle riunioni in Serbia della Commissione Mista. Nello specifico, le convocazioni della Commissione Mista sono previste, di massima, ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo, scelto dalle rispettive Autorità competenti. Nell'ipotesi (formulata dalla relazione tecnica) in cui l'accordo entri in vigore sul piano internazionale nel 2023, sono previsti oneri di missione per consentire la partecipazione della delegazione italiana alle riunioni che si terranno in Serbia ogni quattro anni a partire dal 2025. La delegazione italiana sarà composta da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero della cultura, esperti del settore cinematografico (produzione, distribuzione). Ai fini, pertanto, della quantificazione degli oneri finanziari di cui sopra, prevedendo sessioni di durata di cinque giorni l'una, ne deriva la seguente spesa per ciascuna missione italiana in Serbia:

- spese di viaggio biglietto aereo A/R Roma-Belgrado (300 euro x 3 pp.) per l'invio di una delegazione di 3 rappresentanti italiani nella Repubblica di Serbia - totale 900 euro;
- spese di pernottamento (60 euro al giorno x 5 gg. x 3 pp.) - totale 900 euro;
- spese relative al vitto (60 euro al giorno x 5 gg. x 3 pp.) - totale 900 euro;

-spese per i mezzi di trasporto (taxi per/da aeroporto da condividere + altri spostamenti) - totale 150 euro;

per un totale complessivo di 2.850 euro.

La RT, in merito al comma 2 dell'articolo 12, osserva che le riunioni straordinarie della Commissione Mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale e improbabile. In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nel caso in cui venisse convocata a Belgrado, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Serbia, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato. Nella remota eventualità di convocazione della Commissione Mista in un Paese terzo, si provvederà alla copertura degli oneri di missione con apposito provvedimento legislativo, come indicato dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge.

La Relazione conclude ripetendo che nell'ipotesi in cui l'Accordo entri in vigore nel 2023 e la prima riunione della Commissione Mista si tenga in Italia nel 2023 e la seconda in Serbia nel 2025, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è valutato in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dal 2025.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il Governo** ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato un appunto con elementi informativi in risposta alle richieste di chiarimento del relatore (seduta del 29 gennaio 2024), nel quale, con specifico riferimento alle riunioni straordinarie di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo, è stato confermato quanto riportato nella relazione tecnica.

Nella seduta del 30 gennaio 2024, la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo**, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a un aggiornamento dei riferimenti temporali delle coperture: la condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (AS 967), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023, volto a incrementare i reciproci rapporti in ambito cinematografico.

L'Accordo ora in esame sostituisce il vigente Accordo del 1968 sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia (DPR n. 1293 del 1972), tuttora efficace nei rapporti bilaterali.

Secondo la relazione tecnica la ratifica dell'Accordo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 12, che prevede l'istituzione di una

Commissione Mista quale organo consultivo di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo: la medesima relazione esplicita i dati e le ipotesi sulla cui base è verificabile l'onere, che viene valutato in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025.

La relazione tecnica del Senato ribadisce la neutralità finanziaria delle eventuali riunioni straordinarie della Commissione (confermata anche da una Nota del Governo presentata presso la Commissione Bilancio del Senato) e il carattere del tutto eventuale e improbabile di riunioni presso Paesi terzi, ai cui oneri si provvederà comunque all'occorrenza con apposito provvedimento legislativo.

Il disegno di legge provvede dunque, all'articolo 3, alla quantificazione e alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 12 dell'Accordo per le riunioni ordinarie e, quanto agli eventuali oneri per le riunioni presso un Paese terzo, rinvia a un apposito futuro provvedimento legislativo.

Nella seduta del 30 gennaio 2024, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a un aggiornamento dei riferimenti temporali della copertura finanziaria, ma non degli oneri oggetto di copertura: la condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

In proposito, alla luce dei predetti elementi:

- non si formulano osservazioni circa gli oneri annui derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica;
- dovrebbe comunque essere valutata l'opportunità di differire la decorrenza degli oneri dal 2025 al 2026, posto che l'Accordo non è entrato in vigore nel 2023, e che pertanto la seconda riunione della Commissione Mista dovrebbe verosimilmente aver luogo in Serbia non prima del 2026, anziché nel 2025, come invece ipotizzato dalla relazione tecnica, a meno che non si ritenga, anche in considerazione dei tempi ancora occorrenti per la ratifica e la successiva entrata in vigore dell'Accordo in esame, di far svolgere la prima riunione della predetta Commissione nel 2025 e che tale riunione possa aver luogo in Serbia e non in Italia;
- non si formulano osservazioni circa l'articolo 2 dell'Accordo (che ammette, al sussistere dei presupposti, le coproduzioni italo-serbe ai benefici previsti dalla legislazione nazionale), sia in

quanto la norma è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dall'articolo 1 del vigente Accordo di coproduzione cinematografica stipulato nel 1968 con la Jugoslavia, sia in quanto tale disposizione, consueta negli Accordi internazionali di analogo oggetto, è stata costantemente considerata neutrale dal punto di vista finanziario¹;

- non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni dell'Accordo stante il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativo all'istituzione di una Commissione Mista per l'attuazione dell'Accordo, valutati in 2.850 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala, inoltre, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri per le missioni della Commissione mista in un Paese terzo, di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo oggetto di ratifica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il successivo comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹ Infatti, come chiarito dal rappresentante del Governo anche di recente presso la Commissione Bilancio della Camera (esame dell'AC 912, Accordo Italia-Repubblica dominicana, poi legge n. 80 del 2023, seduta del 22 marzo 2023), "all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici [...] si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità [...]". Analogamente, ad esempio, sono state considerate neutrali le corrispondenti clausole recate da altri Accordi di coproduzione cinematografica (articolo III dell'Accordo con il Messico, legge n. 166 del 2021; articolo 3 dell'Accordo con la Bulgaria, legge n. 87 del 2020; Accordi con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, tutti e quattro ratificati ai sensi della legge n. 177 del 2017).